

IV. I Delegati vegliano nel rispettivo Circondario sui progressi della Vaccinazione, sulle cause, che li ritardano, e ne informano il Direttore generale. Corrispondono col medesimo, e soddisfano alle ricerche che dallo stesso vengon fatte loro. Si prestano ad istruire nella Vaccinazione i Medici, e Chirurghi del loro Circondario, ed invigilano su di quelli che hanno il debito della gratuita Vaccinazione, come nell'articolo seguente. Eseguiscono l'inesto del Vaccino nelle Case degli Esposti, e negli Orfanotroffj, e percorrono in diverse epoche il Circondario per vaccinare le persone che loro si presentano per tale effetto.

V. I Medici, e Chirurghi salariati dagli Spedali, o da Istituti di pubblica Beneficenza, perchè prestino l'opera loro negli stessi Spedali, o in qualche Comune, ovvero salariati dalle Comuni, sono tenuti a vaccinare gratuitamente i poveri, che loro sono presentati nei medesimi Spedali, o che appartengono alle Comuni, dalle quali, o per le quali ricevono uno stipendio.

Quei che ricusano di farlo, sono dimessi dall'Ospitale, dal Luogo Pio, o dalla Condotta.

VI. Restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel Decreto del Governo fatto pubblicare dal Ministro degli Affari Interni alli 5 Novembre 1802 anno I. sull'inesto del Vainolo umano.